

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLIII

BARI, 31 GENNAIO 2012

N. 14



Sede Presidenza Giunta Regionale

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 185,93 comprensivo di IVA, per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 13,63 comprensivo di IVA, per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia;

Libreria Casa del Libro - Mandese R. - Viale Liguria, 80 - Taranto.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
29 dicembre 2011, n. 2961

Cont. 1188/11/GR - Avv. Giovanni GARRISI c/ R.P. (collegato al Cont. 564/87/M/S/GR: Consiglio di Stato - Petrachi Raffaella c/ R.P.) - Competenze professionali Avv. Giovanni GARRISI, difensore Regione, a seguito rinuncia a D.I. n° 603/2011 Trib. Lecce - Riconoscimento del debito - Riproposizione.

Pag. 2723

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
29 dicembre 2011, n. 2963

Cont. n. 1174/11/BU/FO (rif.cont.n.1038/96/N/DL). Avv. Garrisi Giovanni c/ Regione Puglia. Competenze professionali avv. Garrisi Giovanni a seguito transazione. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Pag. 2724

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
29 dicembre 2011, n. 2965

Cont. n. 1435/11/LO (coll. cont. 1635/10/RM). Rimborso oneri di patrocinio legale a favore del dipendente regionale sig. Foglietta Settimio Fernando Nicola in giudizio di responsabilità penale. Riconoscimento del debito.

Pag. 2726

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
29 dicembre 2011, n. 2966

Cont. n. 3925/98/CO - Corte di Cassazione- Regione Puglia c/ Provincia dell'Ordine degli Agostiniani Eremitani - Impugnazione sent. Corte Appello Bari n. 634/02. Competenze professionali Avv. Vincenzo Spagnolo. Riconoscimento del debito.

Pag. 2727

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
29 dicembre 2011, n. 2967

Cont. 554/09/LO - dott.sse MARIA FRANCESCA E LUDOVICA DI MARTINO c/ REGIONE PUGLIA Ricorso dinnanzi alla Suprema Corte di Cassazione Resistenza in giudizio. Ratifica incarico difensore a legale esterno, Avv. Ugo Patroni Griffi.

Pag. 2729

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
29 dicembre 2011, n. 2968

Cont. 554/09/LO - dott.sse MARIA FRANCESCA E LUDOVICA DI MARTINO c/ REGIONE PUGLIA Ricorso dinnanzi al Consiglio di Stato per Revocazione. Resistenza in giudizio. Ratifica incarico difensore a legale esterno, Avv. Ugo Patroni Griffi.

Pag. 2730

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
29 dicembre 2011, n. 2969

Cont. 1442/09/SH - Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche Napoli - Ricorso Società Agricola Elvi s.r.l. ed altri c/ Regione Puglia e Consorzio di Bonifica della Capitanata - Costituzione in giudizio - Ratifica incarico difensivo legale esterno, avv. Pierpaolo Gargano.

Pag. 2731

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
29 dicembre 2011, n. 2994

Cont. 860/10/RO. Non costituzione nel giudizio di appello promosso da Tecnoray Sr.l./Comune di Margherita di Savoia +1.

Pag. 2732

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
29 dicembre 2011, n. 2995

Cont. 789/10/RO. Non costituzione nel giudizio di appello promosso da Santostasio Antonia/ ASL BR altri.

Pag. 2733

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
29 dicembre 2011, n. 2998

Cont. 53/11/RO Non costituzione nel giudizio di appello promosso da "Farmacia Stefanelli snc". /Comune di Melendugno +2.

Pag. 2734

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
29 dicembre 2011, n. 2999

Cont. 4500/99/CO/RO. Non costituzione nel giudizio di appello promosso da Dott. Lantone Giuseppe Giancarlo/Regione Puglia +1.

Pag. 2735

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
29 dicembre 2011, n. 3000

Cont. 3142/99/CO/B/RO. Non costituzione nel giudizio di appello promosso da Dott.ssa Spada Santa Ippolita/Regione Puglia +1.

Pag. 2735

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2011, n. 3005

Cont. 476/11/RO. Non costituzione nel giudizio di appello promosso dal Dott. Milella Leonardo/Azienda Ospedaliero - Universitaria Consorziata Policlinico di Bari.

Pag. 2736

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2011, n. 3012

Cont. 231/11/RO - Tribunale di Bari - P.L. e C.A., in sostituzione del Comune di Bari e della Provincia di Bari c/ Presidenza del Consiglio dei Ministri 1. Adesione al giudizio e ratifica incarico avvocato interno Mariangela Rosato.

Pag. 2737

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2011, n. 3013

Cont. 1470/11/RO - T.A.R. Puglia - Sede di Bari - Dott. Vincenzo Nirchio c/ Regione Puglia altri - Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno.

Pag. 2738

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2011, n. 3014

Cont. 1702/11/RO - T.A.R. Puglia - Sede di Bari - Dott.ssa Mariella Casciaro c/ Regione Puglia - Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno.

Pag. 2739

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2011, n. 3017

Cont. n. 976/09/DL-BU. Consiglio di Stato - Roma -. P.M/ Regione Puglia - Comune di Trani -. Proposizione appello avverso la sentenza n.303/2011 del TAR Puglia - Sede di Bari -. Ratifica incarico difensori legali interni, avv.ti Sabina O. di LECCE e Anna BUCCI.

Pag. 2740

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2011, n. 3018

Cont. 1273/10/RO - Tribunale di Trani - Sezione Lavoro - C.M. c/ Regione Puglia altri. Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Mariangela Rosato.

Pag. 2742

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2011, n. 3019

Cont. 1422/10/RO - Tribunale di Trani - Sezione Lavoro - S.M. altri c/ Regione Puglia altri. Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Mariangela Rosato.

Pag. 2743

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2011, n. 3021

Cont. 1275/10/RO - Tribunale di Trani - Sezione Lavoro - C.L. c/ Regione Puglia altri. Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Mariangela Rosato.

Pag. 2744

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2011, n. 3022

Cont. 1103/10/RO - Tribunale di Trani - Sezione Lavoro - S.A. c/ Regione Puglia altri. Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Mariangela Rosato.

Pag. 2745

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2011, n. 3023

Cont. 1720/10/RO - Tribunale di Trani - Sezione Lavoro - D.A. c/ Regione Puglia altri. Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Mariangela Rosato.

Pag. 2746

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2011, n. 3024

Cont. 1073/11/RO - Giudice di Pace di Barletta. Dott. De Candia Nicola c/ Regione Puglia - Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno.

Pag. 2747

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2011, n. 3025

Cont. 1700/10/RO - Opposizione a ricorso straordinario al Presidente della Repubblica - Comitato "Taranto Futura" 1 c/ Regione Puglia 1 - Ratifica incarico avvocato interno Mariangela Rosato.

Pag. 2748

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2011, n. 3026

Cont. 1239/11/RO - TAR Puglia - Sede di Lecce. Istituto Ortopedico Italiano S.r.l. c/ Regione Puglia 1. Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Mariangela Rosato.

Pag. 2749

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2011, n. 3033

Cont. 2527/04/RM/LO - Nettuno Gestione Crediti s.p.a. - mandataria e procuratrice della Mutina s.r.l. c/ Regione Puglia - atto di precetto resistenza in giudizio. ratifica incarico difensore a legale esterno, avv. Corrado Magistro.

Pag. 2750

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2011, n. 2961

Cont. 1188/11/GR - Avv. Giovanni GARRISI c/ R.P. (collegato al Cont. 564/87/M/S/GR: Consiglio di Stato - Petrachi Raffaella c/ R.P.) - Competenze professionali Avv. Giovanni GARRISI, difensore Regione, a seguito rinuncia a D.I. n° 603/2011 Trib. Lecce - Riconoscimento del debito - Riproposizione.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- il TAR Lecce, con sent. n. 837/93, ha accolto il ricorso (RG. 2112/96) proposto dalla sig.ra Petrachi Raffaella al fine di ottenere l'inquadramento nella qualifica superiore ex D.P.R. 347/83.
- Con deliberazione n° 1985 del 20/5/1996 la G.R. ha conferito mandato di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. Giovanni Garrisi, al fine di appellare la citata sentenza dinanzi al Consiglio di Stato.
(Valore della causa: Indeterminabile; Settore di spesa: Personale)
- Con il predetto atto si è provveduto, altresì, a liquidare in favore del predetto professionista la somma di £. 1.5000.000 oltre IVA e CAP, pari ad euro 774,69 oltre IVA e CAP, a titolo di acconto sulle competenze professionali.
- Con provvedimento n. 875 del 3/6/2008 la G.R. ha deliberato di rinunciare alla prosecuzione del giudizio dinanzi al Consiglio di Stato, attesa la mancanza d'interesse della R.P. - giusta nota prot. 22/71 del 7/2/2006 dell'Ass.to alla Trasparenza e Cittadinanza Attiva.
- L'avv. Garrisi, avendo esaurito l'attività svolta in favore della R.P., con lettera datata 23/6/2008, reiterata il 21/10/2009, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali spettanti presentando apposita nota specifica.

- Non avendo avuto riscontro alle predette richieste, il prefato legale ha intentato la procedura monitoria.
- Pertanto, in data 4/8/2011 è stato notificato il D.I. n° 603/2011 del Tribunale di Lecce, con il quale è stato intimato alla R.P. il pagamento, nei confronti dell'avv. Garrisi, della somma di euro 7.203,35 oltre IVA e CAP, interessi e spese della procedura.
- L'attività istruttoria, eseguita al fine di quantificare le competenze dovute, ha permesso di ottenere la rinuncia al D.I. da parte del professionista il quale, con lett. del 27/9/2011 ha comunicato, altresì, di ritenersi soddisfatto per una liquidazione dell'importo complessivo di euro 5.263,42 (di cui euro 3.600,00 per Imponibile, euro 144,00 per CAP, euro 786,24 per IVA ed euro 733,18 per spese) - Detta somma viene ritenuta congrua.
- Occorre precisare che, con il predetto atto giuntale n. 1985/96, si è provveduto ad impegnare sul Cap. 1300 del bilancio 1996 la somma complessiva di £. 3.000.000. Detto impegno ha generato un residuo passivo, divenuto in seguito perento, per £. 1.179.300 (£. 3.000.000 - 1.820.700) pari ad euro 609,06 e per il quale importo si procederà alla reiscrizione in fase di liquidazione con successiva determinazione dirigenziale.
- Atteso che detto "residuo perento" (euro 609,06) non risulta sufficiente a coprire la somma complessiva (euro 5.263,42) come sopra quantificata, in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/4/2009, si rende necessario procedere al riconoscimento del debito limitatamente alla residua somma di euro 4.654,36 (euro 5.263,42 - 609,06) per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2011, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
- Il Servizio Ragioneria - Ufficio Bilancio, con nota prot. n. AOO_116/20495/BIL del 6/12/2011, ha restituito la proposta di deliberazione avente codice CIFRA "AVV/DEL/2011/01480" per indisponibilità del Cap. 1110090.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Il riconoscimento del debito per euro 4.654,36 (derivante dalla differenza tra l'importo totale a liquidarsi (euro 5.263,42) ed il residuo perento (euro 609,06) da riscriversi), a titolo di pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'avv. Giovanni Garrisi, trova copertura sul Cap. 1312 del bilancio in corso.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 5.263,42, (di cui euro 609,06 quale residuo passivo perento da riscriversi), si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario. Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito per euro 4.654,36, per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'avv. Giovanni Garrisi;
3. di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale gli adempimenti rive-

nienti dall'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

4. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 5.263,42 (di cui euro 609,06 quale residuo passivo perento da riscriversi), come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
5. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. n. 13/94.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2011, n. 2963

Cont. n. 1174/11/BU/FO (rif. cont. n. 1038/96 / N/DL). Avv. Garrisi Giovanni c/ Regione Puglia. Competenze professionali avv. Garrisi Giovanni a seguito transazione. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- Con ricorso per ingiunzione proposto innanzi al Tribunale Civile di Lecce, l'avv. Giovanni Garrisi chiedeva di ingiungere alla Regione Puglia il pagamento, in proprio favore, della somma di euro 22.333,47, a titolo compensi professionali per l'attività espletata in relazione al Cont. 1038/96/N/DL, oltre C.A.P.,I.V.A. ed interessi ex D.Lgs 231/2002;
- il citato Tribunale, con D.I.n.640/2011, notificato alla Regione Puglia in data 01/08/2011, accoglieva le suddette istanze, condannando, altresì, la Regione Puglia al pagamento delle spese e competenze relative alla procedura monitoria quantificate in euro 701,50, oltre accessori di legge;

- a seguito di eccezioni sollevate dalla Responsabile del procedimento di liquidazione, la Regione Puglia proponeva opposizione avverso il citato decreto, giusta D.G.R. n. 2558/2011;
- con nota del 12/09/2011, l'avv. Garrisi comunicava la propria disponibilità a definire transattivamente la lite pendente, accettando la corresponsione della minor somma di euro 17.726,00 con rinuncia agli interessi;
- con nota del 03/10/2011 acquisita agli atti dell'Avvocatura in data 6/10/2011 Prot. n. 11/L/18502 il prefato legale riscontrava positivamente la e-mail trasmessa dall'avvocato interno responsabile del procedimento, inerente ai contenuti della suddetta transazione;
- con il citato provvedimento n. 2558 del 22/11/2011 la G.R., deliberava di accettare la proposta transattiva, (per un importo complessivo rideterminato d'ufficio in euro 17.213,57, al lordo di ritenuta) con espressa rinuncia, da parte dell'avv. Garrisi ad azionare il D.I. n. 640/2011 nonché a costituirsi nel giudizio di opposizione promosso dalla Regione, con dichiarazione che alla materiale percezione delle somme riconosciute non avrebbe avuto null'altro a pretendere in relazione ai titoli ed alle causali dedotte e non dedotte, riconducibili al d.I. di che trattasi;
- considerato che la delibera di ratifica incarico all'avv. Giovanni Garrisi impegnava la prevedibile spesa di € 2.000.000 = euro 1.032,91, comprensiva di acconto = euro 626,88, generando un residuo divenuto perento di euro 406,04 da riscrivere sul pertinente capitolo, è necessario che la G.R. proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato per l'importo di euro 16.807,53 in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009, nonché alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N.28 E S.M.I.:

Al finanziamento della spesa complessiva di euro 17.213,57 derivante dal D.I. n. 640/11 emesso dal Tribunale di Lecce si provvede:

- per l'importo di euro 406,04 (res. pass.perento) con reiscrizione sul cap. 1300 del bilancio in corso, in termini di competenza e cassa, mediante prelievo dal cap. 1110045;
- per l'importo di euro 15.950,99 mediante imputazione al Cap. 1312 del bilancio in corso;
- l'ulteriore spesa di euro 856,54 per spese procedura monitoria viene finanziata con imputazione al Cap. 1317 del bilancio in corso;
- con successiva determinazione dirigenziale dell'Avvocatura regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, si provvederà:
 - alla reiscrizione ed all'impegno del residuo passivo perento di euro 406,04 sul capitolo 1300 del bilancio corrente;
 - all'impegno della spesa di euro 16.807,53 e, precisamente, quanto ad euro 15.950,99 sul cap. 1312, quanto ad euro 856,54 sul cap. 1317, entrambi del bilancio in corso;
- trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011)

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;

- di riconoscere il debito nella misura di euro 16.807,53, a titolo pagamento competenze professionali a favore dell'avv. Giovanni Garrisi;
- di provvedere al finanziamento della spesa di euro 17.213,57, secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. 13/94.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2011, n. 2965

Cont. n. 1435/11/LO (coll. cont. 1635/10 / RM). Rimborso oneri di patrocinio legale a favore del dipendente regionale sig. Foglietta Settimio Fernando Nicola in giudizio di responsabilità penale. Riconoscimento del debito.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- con istanza del 13/07/2010, acquisita al protocollo dell'Avvocatura Regionale in data 22/07/2010 al n. 11/L/ 14740, il geometra Foglietta Settimio Fernando Nicola, dipendente dell'Ufficio di Coordinamento U.T.P. Bari-

Foggia della Regione Puglia all'epoca dei fatti(2007), per il tramite dell'avv. Giorgio M.Salvatori, chiedeva il riconoscimento ex post del patrocinio legale ed il conseguente rimborso degli oneri per la difesa sostenuta in suo favore dall'avv. Michele Curtotti nel giudizio di responsabilità penale n. 5988/07 R.G.N.R. dinanzi al Tribunale di Foggia;

- in data 4/02/2010 il GIP del Tribunale di Foggia dr. Rita Pasqualina Curci, con Decreto(depositato in cancelleria in data 24/02/2010), aveva disposto l'archiviazione del procedimento e la restituzione degli atti al P.M.;
- in allegato alla predetta istanza l'avv. Salvatori inviava, ad integrazione della documentazione già trasmessa, anche la fattura n. 19/2010 emessa dall'avv. Curtotti, relativa alle prestazioni professionali eseguite nel procedimento penale di che trattasi, per l'importo complessivo di euro 3.500,00;
- il Sig. Foglietta, visto il silenzio dell'Amministrazione, ha provveduto tramite gli avvocati Giorgio Maria Salvatori e Barbara Straface a promuovere ricorso innanzi al Tribunale di Foggia - Sez.Lavoro-, al fine di ottenere per via giudiziale il rimborso spettantigli;
- il Giudice del Lavoro, con decreto dell'1/09/2011, notificato alla Regione Puglia a mezzo posta in data 16/09/2011 ed acquisito al Prot. in data 6/10/2011 al n. 18558, disponeva la comparizioni delle parti in data 20/03/2012;
- i citati legali, contattati dall'avvocato Antonella Loffredo dell'Avvocatura regionale,intestataro del fascicolo, si sono dichiarati disponibili ad un bonario componimento della querelle abbandonando il giudizio, giusta nota del legale interno in data 29/11/2011;
- acquisito il parere favorevole all'assunzione a carico dell'Amministrazione Regionale degli oneri di difesa"nei limiti regolamentari(minimi professionali)", espresso dall'Avvocato Coordinatore ai sensi dell'art.4, comma 3, lettera h della L.R. n.18/2006;
- in conformità al citato parere, non risultando agli atti la " previa scelta concordata del legale o il comune gradimento"- condizioni previste dall'art. 67 del D.P. R. 268/87(norma riprodotta dal CCNL 14/09/2000, all'art. 28), la parcella presentata è stata rideterminata d'ufficio adeguando gli importi di Onorario nella misura dei Minimi

Tariffari, per un importo complessivo di euro 1.880,15;

- considerato che, per esigenze temporali legate alla chiusura del decorso esercizio finanziario non è stato possibile adottare il provvedimento dirigenziale di impegno della suddetta spesa, si rende necessario che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti del richiedente per l'importo di euro 1.880,15, in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009, nonché alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289; -

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N.28 ES.M.I.:

Al finanziamento della spesa di euro 1.880,15 relativa al riconoscimento del debito nei confronti del Sig. Foglietta, a titolo rimborso oneri di patrocinio, si provvede mediante imputazione al Cap. 3130 del bilancio regionale;

- all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa di euro 1.880,15 (senza ritenuta d'acconto) si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con imputazione al Cap. 3130;
- trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011)

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
- di riconoscere il debito nella misura di euro 1.880,15 a favore del sig. Foglietta Settimio Fernando Nicola, a titolo rimborso oneri di patrocinio;
- di provvedere al finanziamento della spesa di euro 1.880,15, secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. 13/94.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2011, n. 2966

Cont. n. 3925/98/CO - Corte di Cassazione- Regione Puglia c/ Provincia dell'Ordine degli Agostiniani Eremitani - Impugnazione sent. Corte Appello Bari n. 634/02. Competenze professionali Avv. Vincenzo Spagnolo. Riconoscimento del debito.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione spese legali" e

confermata dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- in data 19/11/2002 il Presidente, ravvisata la necessità di impugnare dinanzi alla Corte di Cassazione la sentenza della Corte di Appello di Bari n. 634/2002, conferiva, in via d'urgenza, all'Avv. Vincenzo Spagnolo, mandato di rappresenta e difesa dell'Ente nel giudizio in oggetto indicato;
- con deliberazione n.348 dell'1/04/2003 la G.R. ratificava l'operato del Presidente.
- il giudizio si concludeva giusta sentenza n. 23774/2004 con la quale la Suprema Corte respingeva il ricorso e condannava l'Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi euro 16.150,00, oltre spese generali ed accessori di legge;
- L'Avv. Spagnolo, esaurita la propria attività, trasmetteva in data 17/05/2005 nota specifica, acquisita agli atti del Settore Legale in data 20/05/2005 Prot. n. 12163, per un importo complessivo, al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto percepito, di euro 19.801,87;
- in data 04/10/2007 l'avv. Attilio Spagnolo in proprio ed anche in nome e per conto degli altri eredi (dott. Carlo Spagnolo e dott.ssa Lia Liliana Caico) sollecitava il pagamento competenze spettanti al "de cuius";
- a seguito dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del Procedimento di Liquidazione dell'Avvocatura, la suddetta parcella è stata rideterminata nel minor importo di euro 14.724,00, al lordo di ritenuta d'acconto;
- considerato che il provvedimento di conferimento incarico all'Avv. Vincenzo Spagnolo non prevedeva l'assunzione dell'impegno di spesa per l'intero giudizio (fissato esclusivamente nei limiti dell'acconto = D.D. n.342 del 15/05/2003), è necessario che la G.R. proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato per l'importo di euro 14.724,00 in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009, nonché alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N.28 E.S.M.I.:

Al finanziamento della spesa di euro 14.724,00 relativa al riconoscimento del debito, a titolo pagamento competenze professionali, si provvede mediante imputazione al cap. 1312 del bilancio in corso;

- all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa di euro 14.724,00 (al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto erogato) a favore del prefato legale e, per questi, degli eredi aventi causa del deceduto (Avv. Attilio Spagnolo-dott. Carlo Spagnolo- dott.ssa Lia Liliana Caico), si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con imputazione al Cap. 1312;
- trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011)

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
- di riconoscere il debito nella misura di euro 14.724,00, al lordo di ritenuta d'acconto ed al

netto dell'acconto erogato, a titolo pagamento competenze professionali a favore dell'avv. Vincenzo Spagnolo e, per questi, degli eredi aventi causa del deceduto come precisato nella sezione Copertura finanziaria;

- di provvedere al finanziamento della spesa di euro 14.724,00, secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R.20/2010 art.13 co.2;
- di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. 13/94.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2011, n. 2967

Cont. 554/09/LO - dott.sse MARIA FRANCESCA E LUDOVICA DI MARTINO c/ REGIONE PUGLIA Ricorso dinnanzi alla Suprema Corte di Cassazione Resistenza in giudizio. Ratifica incarico difensore a legale esterno, Avv. Ugo Patroni Griffi.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata sulla scorta degli atti contenuti nel fascicolo regionale, dall'Avv. regionale titolare della P.O. e

Responsabile del procedimento, confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue.

- Con Ricorso in Appello notificato in data 27/09/2011, le dott.sse Maria Francesca e Ludovica Di Martino ricorrevano dinnanzi la Suprema Corte di Cassazione delle Sezioni Unite per statuire i limiti esterni ed interni del sindacato di legittimità espresso dal Consiglio di Stato con la decisione n. 946/2011 del 14/02/2011;
- Il Servizio Attività Estrattive con propria nota del 24 ottobre 2011 prot. A00154 - n. 5967, ravvisava l'opportunità di resistere in giudizio, stante le favorevoli precedenti sentenze.
- Il Presidente in considerazione della espressa richiesta del Servizio e delle valutazioni dell'avvocato officiato in secondo grado ha ravvisato l'opportunità di resistere in giudizio de quo, e con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della Giunta regionale, in data 24 ottobre 2011, rilevando la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18, per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, ha conferito mandato di rappresentanza e difesa a prof. avv. Ugo Antonio Patroni Griffi
- Si da atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 3566 del 31/7/1998.
- Pertanto, occorre procedere da parte alla sua ratifica da parte della Giunta regionale.
(Valore della controversia: valore indeterminabile di particolare importanza; Servizio di Spesa: Servizio Attività Estrattive);

Tanto premesso, si propone che la Giunta regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di costituirsi nel giudizio de quo.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i

La presumibile spesa complessiva di euro 25.000,00, oltre diritti e accessori, per le competenze professionali dell'avvocato incaricato sarà finanziata, per la parte relativa all'acconto complessivo di euro 3.500,00 con le disponibilità a del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. 11/L6325 del 25/03/2011)

Al relativo impegno si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, a cui seguirà debita rendicontazione.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare, l'operato del Presidente della G.R., e pertanto, di resistere nel giudizio in epigrafe, a mezzo del prof. avv. Ugo Antonio Patron Griffi;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno delle sole spese occorrenti per la costituzione in giudizio, autorizzate dal presente provvedimento come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2011, n. 2968

Cont. 554/09/LO - dott.sse MARIA FRANCESCA E LUDOVICA DI MARTINO c/ REGIONE PUGLIA Ricorso dinnanzi al Consiglio di Stato per Revocazione. Resistenza in giudizio. Ratifica incarico difensore a legale esterno, Avv. Ugo Patroni Griffi.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata sulla scorta agli atti contenuti nel fascicolo regionale, dall'Avv. regionale titolare della P.O. e Responsabile del procedimento, confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue.

- Con Ricorso per Revocazione notificato in data 11/04/2011, le dott.sse Maria Francesca e Ludovica Di Martino ricorrevano dinnanzi il Consiglio di Stato per la revocazione della Sentenza n. 946/2011 del 14/02/2011, emessa dalla quinta sezione del Consiglio di Stato.
- Il Servizio Attività Estrattive con propria nota del 4 novembre 2011 prot. A00154 - n. 6237, ravvisava l'opportunità di resistere in giudizio, stante le favorevoli precedenti sentenze;
- ravvisava l'opportunità di resistere in giudizio, stante le favorevoli precedenti sentenze.
- Il Presidente in considerazione della espressa richiesta del Servizio e delle valutazioni dell'avvocato officiato in secondo grado ha ravvisato l'opportunità di resistere in giudizio de quo, e con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della Giunta regionale, in data 24 ottobre 2011, rilevando la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18, per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, ha conferito mandato di rappresentanza e difesa a prof. avv. Ugo Antonio Patron Griffi
- Si da atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 3566 del 31/7/1998.
- Pertanto, occorre procedere da parte alla sua ratifica da parte della Giunta regionale.

(Valore della controversia: valore indeterminabile di particolare importanza; Servizio di Spesa: Servizio Attività Estrattive);

Tanto premesso, si propone che la Giunta regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di costituirsi nel giudizio de quo.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i

La presumibile spesa complessiva di euro 25.000,00, oltre diritti e accessori, per le competenze professionali dell'avvocato incaricato sarà finanziata, per la parte relativa all'acconto complessivo di euro 3.500,00 con le disponibilità a del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. 11/L6325 del 25/03/2011)

Al relativo impegno si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, a cui seguirà debita rendicontazione.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare, l'operato del Presidente della G.R., e pertanto, di resistere nel giudizio in epigrafe, a mezzo del prof. avv. Ugo Antonio Patron Griffi;

- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno delle sole spese occorrenti per la costituzione in giudizio, autorizzate dal presente provvedimento come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2011, n. 2969

Cont. 1442/09/SH - Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche Napoli - Ricorso Società Agricola Elvi s.r.l. ed altri c/ Regione Puglia e Consorzio di Bonifica della Capitanata - Costituzione in giudizio - Ratifica incarico difensivo legale esterno, avv. Pierpaolo Gargano.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con ricorso ritualmente notificato, la Società Agricola Elvi s.r.l., i sigg. Steduto Salvatore, Gagnazzo Michelina Maria Assunta e Forte Giovanni citavano, innanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, la Regione Puglia, la Provincia di Foggia e il Consorzio per la Bonifica della Capitanata per il risarcimento di tutti i danni subiti dagli attori a seguito di esondazione delle acque del torrente Salsola durante le precipitazioni del 22.4.2009 e conseguente allagamento di terreni di loro proprietà.
- Al fine di tutelare la posizione processuale dell'amministrazione regionale, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, ha conferito in data 21.09.2011 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Pierpaolo Gargano del foro di Napoli, nato a Napoli l'11.7.1963 e ivi domiciliato alla

via della Costituzione - Isola G/2 Centro Direzionale, cod. fisc.: GRG PPL 63L11 F839R; (codice U.P.B. 1.3.1) (Valore della controversia: euro 120.000,00; Servizio di spesa: Agricoltura);

- Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 3566 del 31/7/1998.

Tanto premesso, si propone che la Giunta regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001

- La presumibile complessiva spesa di euro 4.000,00, di cui euro 1.500,00 a titolo di acconto per le spese e competenze professionali spettanti all'avvocato officiato sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno e alla liquidazione si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura Regionale prot. n. 11/L/6325 del 25.03.2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio in epigrafe indicato, a mezzo dell'avv. Pierpaolo Gargano;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria".
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2011, n. 2994

Cont. 860/10/RO. Non costituzione nel giudizio di appello promosso da Tecnoray Sr.l./Comune di Margherita di Savoia +1.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dall'Avvocato responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso notificato alla Regione Puglia in data 7.06.2010 la società Tecnoray s.r.l. ha chiesto al T.A.R. Puglia - Sede di Bari l'annullamento di provvedimenti adottati dal Comune di Margherita di Savoia nonché dalla A.S.L. BAT;
- con nota prot. N. 11/L/11590 del 9.06.2010 l'avvocato incaricato ha trasmesso il ricorso in appello al Servizio P.G.S. dell'Assessorato alle Politiche della Salute per le determinazioni del caso;
- il Dirigente del suddetto Servizio P.G.S., con nota prot. AOO 081/3259/Coord del 12.06.2010, ha evidenziato che sono stati impugnati unicamente atti adottati dal Comune e dall'Azienda Sanitaria Locale convenuti in giudizio; pertanto, non si è ravvisata l'opportunità della costituzione in giudizio della Regione Puglia.

Vista la relazione resa dall'Avvocato incaricato del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, si propone che la Giunta Regionale deliberi di non costituirsi nel giudizio proposto dalla società Tecnoray s.r.l. dinanzi al TAR Puglia - Sede di Bari, sopra descritto.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

La presente delibera non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K e della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di non costituirsi nel giudizio proposto dalla società Tecnoray s.r.l. dinanzi al TAR Puglia - Sede di Bari con ricorso notificato in data 7.06.2010;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2011, n. 2995

Cont. 789/10/RO. Non costituzione nel giudizio di appello promosso da Santostasio Antonia/ASL BR altri.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dall'Avvocato responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con atto di citazione notificato alla Regione Puglia Commissione Servizi - Sociali Sanità in data 7.05.2010 la Sig.ra S.A. ha chiesto al Tribunale di Brindisi l'accertamento di responsabilità e la condanna al risarcimento danni, subiti durante il ricovero ospedaliero presso l'Ospedale "Peririno" di Brindisi, unicamente della ASL BR;
- pertanto, essendo nulla la vocatio in ius della Regione Puglia, per essere stata citata la Commissione Servizi - Sociali Sanità e non essendo state, peraltro, formulate richieste nei confronti della Regione, non si ravvisa l'opportunità della costituzione in giudizio della medesima Regione.

Vista la relazione resa dall'Avvocato incaricato del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, si propone che la Giunta Regionale deliberi di non costituirsi nel giudizio introdotto dalla sig.ra S.A. dinanzi al Tribunale di Brindisi, sopra descritto.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

La presente delibera non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K e della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di non costituirsi nel giudizio introdotto dalla sig.ra S.A. dinanzi al Tribunale di Brindisi con atto di citazione notificato in data 7.05.2010;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2011, n. 2998

Cont. 53/11/RO Non costituzione nel giudizio di appello promosso da "Farmacia Stefanelli snc". Comune di Melendugno +2.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dall'Avvocato responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso notificato alla Regione Puglia in data 10.01.2011 la "Farmacia Stefanelli snc" ha chiesto al T.A.R. Puglia - Sede di Lecce l'annullamento di provvedimenti adottati dal Comune di Melendugno;
- con nota prot. N. 11/L/570/RE del 14.01.2011 l'avvocato incaricato ha trasmesso il ricorso in appello al Servizio P.A.T.P. dell'Assessorato alle Politiche della Salute per le determinazioni del caso;

- il Dirigente del suddetto Servizio, con nota prot. A00/151/1328 del 31.01.2011, ha comunicato di non ravvisare l'opportunità della costituzione in giudizio della Regione Puglia.

Vista la relazione resa dall'Avvocato incaricato del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, si propone che la Giunta Regionale deliberi di non costituirsi nel giudizio proposto dalla "Farmacia Stefanelli snc" dinanzi al TAR Puglia - Sede di Lecce, sopra descritto.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

La presente delibera non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K e della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di non costituirsi nel giudizio proposto dalla "Farmacia Stefanelli snc" dinanzi al TAR Puglia - Sede di Lecce con ricorso notificato in data 10.01.2011;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2011, n. 2999

Cont. 4500/99/CO/RO. Non costituzione nel giudizio di appello promosso da Dott. Lantone Giuseppe Giancarlo/Regione Puglia 1.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dall'Avvocato responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con sentenza n. 1416/2010 depositata in data 21/04/2010 il TAR Puglia - Sede di Bari ha respinto il ricorso della ricorrente diretto ad ottenere l'annullamento di un provvedimento assunto dalla A.U.S.L. TA/1, nonché di una circolare regionale dell'Assessorato alla Sanità;
- il ricorrente dott. Lantone, con ricorso in appello notificato in data 19.11.2010, ha impugnato tale sentenza dinanzi al Consiglio di Stato chiedendone la totale riforma;
- con nota prot. N. 11/L/23299 del 14.12.2010 l'avvocato incaricato ha trasmesso il ricorso in appello al Servizio P.A.O.S. dell'Assessorato alle Politiche della Salute per le determinazioni del caso;
- il Dirigente del suddetto Servizio P.A.O.S., con nota prot. A00/151 n. 14989 del 30.12.2010, ha invitato la ASL TA a rapportarsi con l'Avvocatura Regionale, essendo stati impugnati unicamente atti adottati dall'Azienda Sanitaria Locale pure convenuta in giudizio; pertanto, non si è ravvisata l'opportunità della costituzione in giudizio della Regione Puglia.

Vista la relazione resa dall'Avvocato incaricato del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, si propone che la Giunta Regionale deliberi di non costituirsi nel giudizio di appello proposto avverso la sentenza n. 1416/2010 depositata dal TAR Puglia - Sede di Bari in data 21/04/2010.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

La presente delibera non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e

dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K e della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di non costituirsi nel giudizio di appello instaurato dinanzi al Consiglio di Stato dal Dott. Giuseppe G. Lantone con ricorso notificato in data 19.11.2010;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2011, n. 3000

Cont. 3142/99/CO/B/RO. Non costituzione nel giudizio di appello promosso da Dott.ssa Spada Santa Ippolita/Regione Puglia 1.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dall'Avvocato responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con sentenza n. 2729/2010 depositata in data 3/09/2010 il Tribunale di Bari ha respinto la domanda dell'attrice diretta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro occorso durante il tragitto percorso per raggiungere il posto di lavoro;
- l'attrice, con atto di appello notificato in data 2.11.2011, ha impugnato tale sentenza dinanzi alla Corte d'Appello di Bari chiedendone la totale riforma;
- con nota prot. N. 11/L/20529 del 2.11.2011 l'avvocato incaricato ha trasmesso il ricorso in appello al Servizio P.A.T.P. dell'Assessorato alle Politiche della Salute per le determinazioni del caso;
- il Dirigente del suddetto Servizio P.A.T.P., con nota prot. A00/152 n. 16861 del 28.11.2011, ha comunicato che i fatti di causa afferiscono al rapporto di lavoro che l'appellante ha in essere con la ASL BA ed ai conseguenti obblighi contrattuali; non si ravvisa, pertanto, l'opportunità della costituzione in giudizio della Regione Puglia.

Vista la relazione resa dall'Avvocato incaricato del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, si propone che la Giunta Regionale deliberi di non costituirsi nel giudizio di appello proposto avverso la sentenza n. 2729/2010 depositata dal Tribunale di Bari in data 3/09/2010.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

La presente delibera non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K e della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di non costituirsi nel giudizio di appello instaurato dinanzi alla Corte d'Appello di Bari dalla Dott.ssa Santa Ippolita Spada con atto di appello notificato in data 2.11.2011;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2011, n. 3005

Cont. 476/11/RO. Non costituzione nel giudizio di appello promosso dal Dott. Milella Leonardo/Azienda Ospedaliero - Universitaria Consorziale Policlinico di Bari.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dall'Avvocato responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso notificato alla Regione Puglia in data 09.03.2011 il Dott. Leonardo Milella ha chiesto al T.A.R. Puglia - Sede di Bari l'annullamento di provvedimenti adottati dal Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria Consorziale Policlinico di Bari;
- con nota prot. N. 11/L/5719 del 21.03.2011 l'avvocato incaricato ha trasmesso il ricorso in appello al Servizio P.A.O.S. dell'Assessorato alle Politiche della Salute per le determinazioni del caso;
- il Dirigente del suddetto Servizio, con nota prot. AOO_151/6169 del 17.05.2011, ha fatto rilevare

che il provvedimento impugnato è di esclusiva competenza dell'Azienda Ospedaliera resistente; pertanto, non si è ravvisata l'opportunità della costituzione in giudizio della Regione Puglia.

Vista la relazione resa dall'Avvocato incaricato del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, si propone che la Giunta Regionale deliberi di non costituirsi nel giudizio proposto dal Dott. Leonardo Milella dinanzi al T.A.R. Puglia - Sede di Bari, sopra descritto.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

La presente delibera non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K e della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di non costituirsi nel giudizio proposto dal Dott. Leonardo Milella dinanzi al TAR Puglia - Sede di Bari con ricorso notificato in data 9.03.2011;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2011, n. 3012

Cont. 231/11/RO - Tribunale di Bari - P.L. e C.A., in sostituzione del Comune di Bari e della Provincia di Bari c/ Presidenza del Consiglio dei Ministri 1. Adesione al giudizio e ratifica incarico avvocato interno Mariangela Rosato.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso per accertamento tecnico preventivo, promosso dagli Avv.ti L.P. e A.C., rispettivamente in sostituzione del Comune di Bari ed entrambi in sostituzione della Provincia di Bari in sede di esercizio dell'azione popolare ex art. 9, comma 1, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, notificato per legale scienza e conoscenza alla Regione Puglia in data 31/01/2011 e rubricato con il n. 599/2011 R.G. presso il Tribunale di Bari, è stato chiesto al Presidente del Tribunale di disporre A.T.P. al fine di descrivere ed accertare l'effettivo stato dei luoghi del Centro di Identificazione ed Espulsione (C.I.E.) operante nel territorio di Bari, nonché se i luoghi rispettino le prescrizioni di legge, nazionale e comunitaria;
- si è ravvisata l'opportunità della costituzione in giudizio al fine di aderire alla richiesta di ammissione dei quesiti da sottoporre al nominando CTU, formulata dagli attori popolari;
- il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 22.02.2011 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Mariangela Rosato;
- il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale;

Settore di Spesa: Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale Valore della causa: indeterminabile.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regola-

mento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi in adesione al giudizio per A.T.P. intrapreso dinanzi al Tribunale di Bari, illustrato in premessa, a mezzo dell'avv. Mariangela Rosato;
- l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2011, n. 3013

Cont. 1470/11/RO - T.A.R. Puglia - Sede di Bari - Dott. Vincenzo Nirchio c/ Regione Puglia altri - Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso notificato in data 11/10/2011, il Dott. V. Nirchio ha chiesto l'annullamento in parte qua e nei limiti dell'interesse, nonché previa sospensione dell'efficacia: della deliberazione di G.R. pugliese n. 1398 del 27.06.2011 avente ad oggetto "*Protocollo d'intesa tra la Regione Puglia e l'Università degli Studi di Foggia per la disciplina dell'integrazione fra attività didattiche, scientifiche ed assistenziali della Facoltà di medicina e Chirurgia presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria <Ospedali Riuniti> di Foggia. Approvazione in attuazione dell'art. 1 del D.Lgs. n. 517/1999 e s.m.i.*"; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o comunque consequenziale anche se allo stato non conosciuto, con riserva di motivi aggiunti, ed in particolare, degli Allegati al medesimo atto deliberativo di G.R. n. 1398/2011.
- con nota prot. A00/151 n° 12704 dell'11.11.2011, Il Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica - Ufficio 4, ha comunicato ravvisarsi l'opportunità di costituirsi in giudizio;
- il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 4.11.2011, ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Mariangela Rosato;
- il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale;

Settore di Spesa: Assessorato alle Politiche della Salute - Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica;

Valore della causa: indeterminabile;

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio intrapreso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari, illustrato in premessa, a mezzo del legale interno, avv. Mariangela Rosato;
- di conferire il relativo incarico difensivo all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale, n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.;
- l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventual-

mente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2011, n. 3014

Cont. 1702/11/RO - T.A.R. Puglia - Sede di Bari - Dott.ssa Mariella Casciaro c/ Regione Puglia - Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso notificato in data 11/11/2011, la Dott.ssa M. Casciaro ha chiesto l'annullamento, previa adozione delle idonee misure cautelari:
 - 1) parziale della determina dirigenziale - Servizio Programmazione Assistenza Territoriale Prevenzione n. 282 del 22.07.2011, pubblicata sul B.U.R.P. n. 119 del 28/07/2011, con la quale tra l'altro si determina:
 - a) di approvare ai sensi dell'art. 13 del bando del concorso emanato con D.D. 61/19 e s.m.i. n. 335/09, l'elenco, riportato nell'allegato "A", parte integrante del presente provvedimento, delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e/o vacanti disponibile nella Regione Puglia per l'assegnazione ai candidati inseriti nella graduatoria definitiva degli idonei approvata con D.D. n. 261 del 5.07.2011, pubblicata sul B.U.R.P. n. 107 del 7/07/2011 e precisamente nella sola parte in cui non prevede tra l'elenco delle sedi disponibili per l'assegnazione la sede farmaceutica numero 4 della vigente pianta organica del Comune di Surbo.
 - 2) di ogni atto pregresso, propedeutico, conseguente e comunque connesso ed in particolare;

- 3) della delibera della Giunta Regionale della Puglia n. 2162 del 23.09.2011 di nomina del commissario ad acta per la revisione della pianta organica del Comune di Surbo;
- con nota prot. A00/152 n°17428 del 7.12.2011, Il Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione - Ufficio Politiche del Farmaco-dell'Assessorato alle Politiche della Salute, ha comunicato ravvisarsi la necessità di costituirsi in giudizio;
 - il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 5.12.2011 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Mariangela Rosato;
 - il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale;

Settore di Spesa: Assessorato alle Politiche della Salute - Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione;

Valore della causa: indeterminabile;

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio intrapreso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari, illustrato in premessa, a mezzo del legale interno, avv. Mariangela Rosato;
- di conferire il relativo incarico difensivo all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale, n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.;
- l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2011, n. 3017

Cont. n. 976/09/DL-BU. Consiglio di Stato - Roma - P.M/ Regione Puglia - Comune di Trani -. Proposizione appello avverso la sentenza n.303/2011 del TAR Puglia - Sede di Bari -. Rattifica incarico difensori legali interni, avv.ti Sabina O. di LECCE e Anna BUCCI.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con ricorso notificato il 3/7/2009, la sig.ra P.M. impugnava il nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG) del Comune di Trani nella parte in cui disciplina il suolo della quale sono proprietarie.

- Data l'importanza della questione, si è ravvisata l'opportunità, confermata con nota del Servizio Urbanistica Regionale firmata dal Dirigente, ing. Nicola Giordano, di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso de quo.
- Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 11/10/2010 mandato di rappresentanza e difesa agli avv.ti Sabina O. di Lecce ed Anna Bucci.
- Con sentenza n. 303/2011 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari -, in accoglimento del citato ricorso, ha annullato in parte qua il PUG del Comune di Trani.
- Data l'importanza della questione, confermata con nota del 21/2/2011 prot. n. 1673, del Servizio Urbanistica Regionale firmata dal Dirigente, ing. Nicola Giordano, si è ravvisata l'opportunità di proporre appello avverso la citata sentenza innanzi al Consiglio di Stato.

Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 31/8/2011 mandato di rappresentanza e difesa agli avv.ti Sabina O. di Lecce e Anna Bucci.

I predetti incarichi difensivi sono disciplinati dalla legge regionale 26 giugno 2006 n. 18, istituita dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere in primo grado alla lite di che trattasi e di proporre appello avverso la sentenza n. 303/2011 del TAR Bari.

Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Urbanistica Regionale.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'ado-

zione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare anche per il primo grado l'operato del Presidente della G.R. di resistenza nel giudizio sopra indicato a mezzo degli avvocati già incaricati, nonchè di proporre appello dinanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza n.303/2011 depositata il 18/2/2011 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - II Sezione, di cui in epigrafe, a mezzo degli avv.ti Sabina O. di Lecce e Anna Bucci;
- di dare atto che gli incarichi difensivi sono conferiti agli avvocati regionali alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- di dare, altresì atto, che gli incarichi difensivi conferiti con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti agli avvocati regionali officiati a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2011, n. 3018

Cont. 1273/10/RO - Tribunale di Trani - Sezione Lavoro - C.M. c/ Regione Puglia altri. Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Mariangela Rosato.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso notificato in data 15/07/2010 e rubricato con il n. 3408/2010 R.G. presso il Tribunale di Trani - Sezione Lavoro, il Sig. M.C., premesso di aver contratto una malattia permanentemente invalidante ed, in particolare, l'epatite cronica Hcv+ a causa di trasfusioni cui veniva sottoposto presso il Presidio Ospedaliero di Spinazzola, chiedeva l'accertamento del diritto a vedersi corrispondere i benefici di cui alla legge 25/02/1992 n. 210 e s.m.i. e, conseguentemente, chiedeva la condanna della AUSL BA, del Ministero della Salute e della Regione Puglia, in solido tra loro, alla corresponsione in suo favore dell'assegno vitalizio corrispondente alla ascrivibilità della malattia contratta alla categoria di cui alla Tab. A del D.P.R. n. 834/1981 (ad individuarsi da nominando CTU) a far tempo dall'1/06/2009 fino alla effettiva erogazione, il tutto con accessori di legge ex art. 429 c.p.c.;
- si è ravvisata l'opportunità della costituzione in giudizio al fine di eccepire il difetto di legittimazione passiva della Regione Puglia nel giudizio de quo;
- il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 1° 02.2011 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Mariangela Rosato;
- il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale;

Settore di Spesa: Assessorato alle Politiche della Salute - Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione;

Valore della causa: indeterminabile;

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio intrapreso dinanzi al Tribunale di Trani - Sezione Lavoro, illustrato in premessa, a mezzo dell'avv. Mariangela Rosato;
- l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2011, n. 3019

Cont. 1422/10/RO - Tribunale di Trani - Sezione Lavoro - S.M. altri c/ Regione Puglia altri. Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Mariangela Rosato.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso notificato in data 23/09/2010, e rubricato con il n. 4715/10 R.G. presso il Tribunale di Trani - Sezione Lavoro, i Sigg. S.M., S.V., S.A., S.M. e S.C., premesso di essere eredi della Sig.ra P.S., deceduta a causa di epatocarcinoma conseguente a emotrasfusioni cui era stata sottoposta durante diversi ricoveri ospedalieri, hanno chiesto la condanna solidale del Ministero della Salute, della Regione Puglia e della ASL BAT alla corresponsione dell'assegno una tantum di cui alla legge 25 febbraio 1992 n. 210 e s.m.i.;
- si è ravvisata l'opportunità della costituzione in giudizio al fine di eccepire il difetto di legittimazione passiva della Regione Puglia nel giudizio de quo, non essendo del tutto pacifico in giurisprudenza tale assunto;
- il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 14.10.2010 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Mariangela Rosato;
- il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale;

Settore di Spesa: Assessorato alle Politiche della Salute - Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione;

Valore della causa: euro 77.468,53.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio intrapreso dinanzi al Tribunale di Trani - Sezione Lavoro, illustrato in premessa, a mezzo dell'avv. Mariangela Rosato;
- l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2011, n. 3021

Cont. 1275/10/RO - Tribunale di Trani - Sezione Lavoro - C.L. c/ Regione Puglia altri. Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Mariangela Rosato.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso notificato in data 15/07/2010 e rubricato con il n. 3323/10 R.G. presso il Tribunale di Trani- Sezione Lavoro, la Sig.ra L.C., premesso di aver contratto una malattia permanentemente invalidante ed, in particolare, l'epatite cronica Hcv+ nel corso ed in occasione della sua attività lavorativa, quale operatore sanitario alle dipendenze della "Casa della Divina Provvidenza" di Bisceglie in conseguenza del c.d. rischio generico aggravato, chiedeva l'accertamento del diritto a vedersi corrispondere i benefici di cui alla legge 25/02/1992 n. 210 e s.m.i. e, conseguentemente, chiedeva la condanna della AUSL BAT, del Ministero della Salute e della Regione Puglia, in solido tra loro, alla corresponsione in suo favore dell'assegno vitalizio corrispondente alla ascrivibilità della malattia contratta alla categoria di cui alla Tab. A del D.P.R. n. 834/1981 (ad individuarsi da nominando CTU) a far tempo dall'1/02/2010 fino alla effettiva erogazione, il tutto con accessori di legge ex art. 429 c.p.c.
- si è ravvisata l'opportunità della costituzione in giudizio al fine di eccepire il difetto di legittimazione passiva della Regione Puglia nel giudizio de quo;
- il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 1° 02.2011 ha conferito

mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Mariangela Rosato;

- il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale;

Settore di Spesa: Assessorato alle Politiche della Salute - Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione;

Valore della causa: indeterminabile;

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio intrapreso dinanzi al Tribunale di Trani - Sezione Lavoro, illustrato in premessa, a mezzo dell'avv. Mariangela Rosato;
- l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente

regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;

- l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2011, n. 3022

Cont. 1103/10/RO - Tribunale di Trani - Sezione Lavoro - S.A. c/ Regione Puglia altri. Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Mariangela Rosato.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso notificato in data 7/07/2010 e rubricato con il n. 5929/2009 R.G. presso il Tribunale di Trani - Sezione Lavoro, la Sig.ra S.A., premesso di aver contratto una malattia permanentemente invalidante ed, in particolare, l'epatite cronica Hcv+ a causa di trasfusioni cui veniva sottoposta presso l'Ospedale "Di Venere" di Bari, chiedeva l'accertamento del diritto a vedersi corrispondere i benefici di cui alla legge 25/02/1992 n. 210 e s.m.i. e, conseguentemente, chiedeva la condanna della AUSL BA, del Ministero della Salute e della Regione Puglia, in solido tra loro, alla corresponsione in suo favore dell'assegno vitalizio corrispondente alla ascrivibilità della malattia contratta alla categoria di cui alla Tab. A del D.P.R. n. 834/1981 (ad individuarsi da nominando CTU) a far tempo dall'1/06/2006 fino alla

effettiva erogazione, il tutto con accessori di legge ex art. 429 c.p.c.

- si è ravvisata l'opportunità della costituzione in giudizio al fine di eccepire il difetto di legittimazione passiva della Regione Puglia nel giudizio de quo;
- il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 2.09.2010 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Mariangela Rosato;
- il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale;

Settore di Spesa: Assessorato alle Politiche della Salute - Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione;

Valore della causa: indeterminabile;

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio intrapreso dinanzi al Tribunale di Trani - Sezione Lavoro, illustrato in premessa, a mezzo dell'avv. Mariangela Rosato;
- l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2011, n. 3023

Cont. 1720/10/RO - Tribunale di Trani - Sezione Lavoro - D.A. c/ Regione Puglia altri. Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Mariangela Rosato.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso notificato in data 18/10/2010 e rubricato con il n. 3578/10 R.G. presso il Tribunale di Trani - Sezione Lavoro, la Sig.ra A.D., premesso di usufruire dei benefici economici di cui alla legge 25/02/1992 n. 210 e s.m.i., chiedeva l'accertamento del diritto a vedersi corrispondere l'aumento del relativo assegno vitalizio per l'insorgenza di altra patologia e, conseguentemente,

- chiedeva la condanna della AUSL BAT, del Ministero della Salute e della Regione Puglia, in solido tra loro, alla corresponsione in suo favore delle somme determinate a seguito dell'accoglimento dell'istanza a far tempo dal mese di marzo 2010, il tutto con accessori di legge ex art. 429 c.p.c.;
- si è ravvisata l'opportunità della costituzione in giudizio al fine di eccepire il difetto di legittimazione passiva della Regione Puglia nel giudizio de quo;
- il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 26.01.2011 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Mariangela Rosato;
- il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale;

Settore di Spesa: Assessorato alle Politiche della Salute - Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione;

Valore della causa: indeterminabile;

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio intrapreso dinanzi al Tribunale di Trani - Sezione Lavoro, illustrato in premessa, a mezzo dell'avv. Mariangela Rosato;
- l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2011, n. 3024

Cont. 1073/11/RO - Giudice di Pace di Barletta. Dott. De Candia Nicola c/ Regione Puglia - Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con decreto ingiuntivo n. 188 del 15.05.2011, dichiarato provvisoriamente esecutivo, notificato in data 14.07.2011, il Giudice di Pace di Barletta ha ingiunto alla Regione Puglia, in persona del suo legale rappresentante p.t., il pagamento in favore del Dott. Nicola De Candia della somma di euro 1.987,46 oltre interessi di legge e spese della

procedura liquidate in complessivi euro 426,50, oltre R.F.S.G, IVA e CAP.

Tale somma riverrebbe dalla mancata restituzione al ricorrente, odierno opposto, della trattenuta operata a titolo di sconto sulla corresponsione di quanto dovuto dal SSN alle farmacie, pari alla differenza tra il 3,65% (percentuale dapprima stabilita dall'art. 11 del D.L. n. 78/2010) e l'1,82% (percentuale così modificata dall'art. 11, comma 6, della legge di conversione n. 122/2010);

- con nota prot. A00/152 n° 11995 del 2.09.2011, il Servizio P.A.T.P. - Ufficio Politiche del Farmaco ha comunicato che la ASL BAT aveva già provveduto a liquidare la sorte capitale al ricorrente; pertanto, essendo legittimata passiva la ASL BAT e non la Regione Puglia si è ritenuta necessaria l'opposizione al suddetto D.I.;
- il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 27.07.2011 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Mariangela Rosato;
- il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale;

Settore di Spesa: Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione. Valore della causa: euro 1.987,46.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo intrapreso dinanzi al Giudice di Pace di Barletta, illustrato in premessa, a mezzo del legale interno avv. Mariangela Rosato;
- di conferire il relativo incarico difensivo all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale, n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.;
- l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2011, n. 3025

Cont. 1700/10/RO - Opposizione a ricorso straordinario al Presidente della Repubblica - Comitato "Taranto Futura" 1 c/ Regione Puglia 1 - Ratifica incarico avvocato interno Mariangela Rosato.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex artt. 8 e ss. del D.P.R. n. 1199/1971, notificato in data 2/12/2010, il Comitato cittadino "Taranto Futura" ha chiesto l'annullamento, previa sospensiva:
- della la deliberazione di Giunta Regionale della deliberazione della Giunta della Regione Puglia del 9 settembre 2010, n. 1923 e di ogni atto successivo emesso dal Commissario Straordinario dell'ASL di Taranto, nonché di ogni atto, presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto;
- con comunicazione e-mail del 6.12.2010, trasmessa, tra gli altri, a questa avvocatura, l'Assessore alle Politiche della Salute, Prof. Tommaso Fiore, ha segnalato la straordinaria importanza della costituzione in giudizio della Regione Puglia. Pertanto, si è reso necessario notificare, preliminarmente, un atto di opposizione al ricorso amministrativo per ottenerne la trasposizione in sede giurisdizionale;
- il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 17.01.2011 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Mariangela Rosato;
- il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale;

Settore di Spesa: Assessorato alle Politiche della Salute - Servizio Programmazione e Assistenza Ospedaliera e Specialistica;

Valore della causa: indeterminabile;

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di formulare opposizione al ricorso straordinario illustrato in premessa, a mezzo del legale interno, avv. Mariangela Rosato;
- di conferire il relativo incarico difensivo all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale, n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.;
- l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2011, n. 3026

Cont. 1239/11/RO - TAR Puglia - Sede di Lecce. Istituto Ortopedico Italiano S.r.l. c/ Regione Puglia 1. Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Mariangela Rosato.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata

dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso notificato in data 9/08/2011 e rubricato con il n. 1295/11 R.G. presso il Tribunale Amministrativo per la Puglia - Sede di Lecce, la società Istituto Ortopedico Italiano S.r.l. ha chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia anche inaudita altera parte;
- della Determinazione 13 giugno 2011 n. 118 pubblicata sul B.U.R.P. n. 99 del 23.06.2011) del Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica della Regione Puglia avente ad oggetto "*L.R. n. 4 del 25.02.2010, art. 32 -Norme in materia di protesi, ortesi e ausili tecnici - Elenco regionale provvisorio delle imprese che intendono fornire dispositivi protesici su misura e/o predisposti ovvero, dei dispositivi di cui all'elenco n. 1 allegato al D.M. con spesa a carico del SSR*";
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ed in particolare delle determinazioni di rettifica successivamente intervenute, nonché ove occorra delle note della ASL TA citate nella determinazione impugnata.
- con nota prot. A00/151 n. 10192 del 30 agosto 2011 il Servizio PAOS dell'Assessorato alle Politiche della Salute ha comunicato di ravvisare l'opportunità della costituzione in giudizio;
- il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 31.08.2011 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Mariangela Rosato;
- il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale;

Settore di Spesa: Assessorato alle Politiche della Salute - Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica;

Valore della causa: indeterminabile;

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio intrapreso dinanzi al TAR Puglia - Sede di Lecce, illustrato in premessa, a mezzo dell'avv. Mariangela Rosato;
- l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2011, n. 3033

Cont. 2527/04/RM/LO - Nettuno Gestione Crediti s.p.a. - mandataria e procuratrice della Mutina s.r.l. c/ Regione Puglia - atto di precetto resistenza in giudizio. ratifica incarico difensore a legale esterno, avv. Corrado Magistro.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata sulla scorta degli atti contenuti nel fascicolo regionale, dall'Avv. regionale titolare della P.O. e Responsabile del procedimento, confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue.

- La NETTUNO GESTIONE CREDITI S.p.A. - mandataria e procuratrice della Mutina s.r.l. notificava in data 13/06/2011, atto di precetto, in forza del decreto ingiuntivo n. 695/04 per un importo pari a euro 2.934.458,38.
- L'avvocato officiato per l'opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, ha evidenziato la formale irregolarità del tale titolo esecutivo non corrispondente al vero.
- Il Presidente della Giunta regionale in considerazione delle valutazioni del prefato avvocato ha ravvisato l'opportunità di resistere in giudizio de quo, e con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della Giunta regionale, rilevando la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18, per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, anche in ragione della connessione dell'atto di precetto con il Decreto Ingiuntivo 695/04, tutt'ora pendente dinanzi al Tribunale di Avellino per l'opposizione proposta dall'Ente Regione tramite il medesimo professionista, ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Corrado Magistro (nato a Foggia il 06/04/1950, Cod. Fisc. MGS CRD 50D06 D643J con studio al corso Vittorio Emanuele II, 102 - 70100 (Foggia)
- Si da atto che il mandato all'avv. Corrado Magistro, è stato proposto con nota prot. n. 11/L/22839 del 02/12/2011 dell'Ufficio Avvocatura e conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 3566 del 31/7/1998.

Tanto premesso, si propone che la giunta Regionale, provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere nel giudizio di che trattasi.

(Valore della controversia: 2.934.458,38. Servizio di Spesa: Servizio Riforma Fondiaria Ufficio Stralcio ex ERSAP);

Tanto premesso, si propone che la Giunta regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di costituirsi nel giudizio de quo.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i

Della presumibile spesa complessiva di euro 15,000, oltre diritti e accessori, per le competenze professionali dell'avvocato incaricato sarà finanziata, a titolo di acconto per le spese e competenze professionali spettanti euro 3.000,00, con le disponibilità a del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. 11/L6325 del 25/03/2011)

Al relativo impegno si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, a cui seguirà debita rendicontazione.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare, l'operato del Presidente della G.R., e pertanto, di resistere nel giudizio in epigrafe, a mezzo dell'avv. Ugo Corrado Magistro;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno delle sole spese occorrenti per la costituzione in giudizio, autorizzate dal presente provvedimento come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola



Progetto nuova sede Consiglio Regionale



BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**